

| |
|--|
| <p>SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI IPZS</p> |
|--|

TRA

IPZS - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SOCIETÀ PER AZIONI

E

FORNITORE

TRA

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con unico socio, capitale sociale € 340.000.000,00, interamente versato, Partita IVA n. 00880711007, Codice fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede legale in Roma, via Salaria 1027, in persona dell'avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche "IPZS")

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "Affidatario")

PREMESSO

- che IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per l'affidamento in appalto della fornitura di energia elettrica;
- che il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____-2013-IT del ____/____/2013 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ____ del ____/____/2013;

- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara a tal fine indetta da IPZS e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali;
- *eventuale*: che si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del citato decreto legislativo;
- che con atto di nomina n. ____ del __/__/201__ è stato incaricato RPE - Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010 _____;
- che il DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010 è _____;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali dei contratti di lavori, servizi e fornitura IPZS e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

Affidamento della fornitura di energia elettrica presso le sedi IPZS – Schema di contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "1" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "2" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "3" (Condizioni Generali), l'Allegato "4" (Fideiussione).

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Contratto è regolato:

- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
- b) da quanto previsto nel presente Contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel Contratto.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa all'affidamento della fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle utenze presso i punti di prelievo delle sedi IPZS situate a Roma, Foggia e Verres (AO), nonché la prestazione dei servizi connessi, ivi comprese le attività che si rendano necessarie per cambio esercente ai sensi della delibera AEEG n.114/07 e s.m.i..

I prelievi stimati mensili e i dati tecnici della fornitura sono indicati nell'appendice del Capitolato tecnico cui si rinvia; i valori di sintesi sono indicati al punto 5 del Capitolato medesimo.

In conseguenza di acquisizioni o dismissioni di utenze, ovvero modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze di IPZS, quest'ultimo potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà

comprendere anche siti non riportati nell'appendice del Capitolato Tecnico ma che potranno esser successivamente inclusi, secondo quanto previsto al punto 4 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si obbliga a stipulare per conto di IPZS, conformemente alla normativa vigente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento.

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fornitura secondo le modalità di gestione ed erogazione espressamente previste nel Capitolato tecnico nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, e in generale alle specifiche tecniche e alle condizioni ivi stabilite.

IPZS si riserva la facoltà di richiedere variazioni delle prestazioni contrattuali nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

La stima dei fabbisogni riportati al punto 5 del Capitolato tecnico è indicativa. Essi potranno, pertanto, subire delle variazioni durante il corso dell'esecuzione del contratto, sia in aumento che in diminuzione, dell'ordine $\pm 20\%$. Al mancato raggiungimento e/o superamento dei quantitativi indicati entro detta soglia comprensiva del $\pm 20\%$, nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto previsto a titolo di corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo, dovendo il Fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 delle Condizioni Generali, il mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4

Durata

Il presente Contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 01/05/2014 *ovvero* dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto che sarà comunicata per iscritto al Fornitore dal DEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula dello stesso.

IPZS si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del contratto nei casi previsti dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Affidamento della fornitura di energia elettrica presso le sedi IPZS – Schema di contratto

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da IPZS per l'avvio dell'esecuzione del Contratto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.12 Condizioni Generali.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art.7. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti di IPZS.

Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne IPZS da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire a IPZS, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da IPZS, nonché a dare al DEC a mezzo fax immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Il Fornitore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

IPZS rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con IPZS. Il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con IPZS, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne IPZS da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 7

Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti da IPZS al Fornitore per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto saranno calcolati secondo quanto riportato al punto 6 dell'Allegato 1 – Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.

Il Fornitore procederà alla fatturazione di tali corrispettivi secondo le modalità di cui al punto 7 del Capitolato tecnico.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni data fattura fine mese previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010 in ordine alla verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Il pagamento del corrispettivo relativo all'ultima fattura a saldo sarà effettuato previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del DPR 207/2010.

I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa vigente, mediante RID sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara altresì che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul/i predetto/i conto/i sono i seguenti:

Nome_____Cognome_____Cod. Fisc_____

Nome_____Cognome_____Cod. Fisc_____.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad IPZS le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente contratto, al CIG comunicato dall'Istituto ed alla singola prestazione cui si riferisce e dovrà essere intestata e fatta pervenire al seguente indirizzo: via Salaria 1027, 00138 Roma, ovvero in formato elettronico e-mail all'indirizzo e-mail fatture.energiaelettrica@ipzs.it.

Articolo 8

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 .

Di tale circostanza il Fornitore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Istituto che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Fornitore stesso.

Il Fornitore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti altresì a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempienza da parte del Fornitore delle prescrizioni contrattuali verranno applicate al Fornitore le penali di cui al punto 11 dell'Allegato 1 – Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore potrà presentare istanza motivata di disapplicazione totale o parziale delle penali. L'istanza dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni solari dalla data in cui IPZS ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali. Le istanze presentate oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno considerate tardive, inammissibili e decadute. A fronte di ciascuna istanza presentata, IPZS valuterà se essa sia fondata e comunicherà al Fornitore le proprie determinazioni al riguardo.

Le penali di cui sopra saranno applicate complessivamente sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Istituto ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 10

Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, il Fornitore medesimo consegna a IPZS, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata del contratto di 12 mesi, come aumentato ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dimidiato ai sensi dell'art. 75, comma 7, del medesimo Decreto, pari a Euro _____ = (_____/00). L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Fornitore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito da IPZS, con annotazione di svincolo e comunque successivamente

all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui agli artt. 312 e ss. del DPR 207/2011. La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Istituto.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui IPZS si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di IPZS. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata a IPZS, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del contratto; nel caso in cui il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 7 o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 13.

Articolo 11

Tessere di riconoscimento

Il Fornitore (nonché l'eventuale Impresa subappaltatrice) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che abbia accesso presso le sedi dell'Istituto di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della Legge 136/2010.

Articolo 12

Responsabilità

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'esecuzione del contratto.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Il Fornitore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a terzi. Il Fornitore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Fornitore, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 13

Risoluzione e Recesso

Oltre a quanto previsto negli art. 135 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che IPZS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R., il Contratto, nei seguenti casi:

- a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- b) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 10 (Cauzione) commi 3 e 5;
- c) nei casi di cui agli artt. 18 (Divieto di cessione), e 23 (Codice etico), 21 (Informazioni riservate e privacy).

IPZS potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 6 c. 8 D.P.R. 207/2010 nelle ipotesi casi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive.

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte del presente contratto IPZS ha facoltà di affidare ad altri la fornitura non effettuata in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati da IPZS.

Non è consentito a IPZS recedere anticipatamente dal contratto per cambio di esercente.

IPZS potrà in qualsiasi momento chiedere la cessazione della fornitura di energia elettrica per un PoD; in tal caso il DEC ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale e la chiusura dell'apparecchiatura di misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione del DEC, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 15

Subappalto

[da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di gara]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

In caso di subappalto il Fornitore dovrà consegnare a IPZS copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore è obbligato a trasmettere a IPZS, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010, ove il DURC del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive IPZS procederà, a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto con le modalità di cui al citato art. 6.

Articolo 16

Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 17

Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 18

Divieto di cessione

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il Contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei Servizi, salvo quanto previsto in caso di subappalto e i fermi i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di IPZS.

Articolo 19

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 20

Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Contratto o nei suoi Allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax ai seguenti indirizzi:

se a IPZS:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Via Marciana Marina 28

00138 Roma

fax _____

all'attenzione di _____;

se al Fornitore:

fax _____

all'attenzione di _____;

ovvero presso quel diverso indirizzo o numero di fax, in Italia, che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 21

Affidamento della fornitura di energia elettrica presso le sedi IPZS – Schema di contratto

Informazioni riservate e privacy

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a IPZS, al contenuto e all'esecuzione del presente Contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del Contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo. Il Fornitore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1. le informazioni che siano già di pubblico dominio,
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata da IPZS,
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

Il Fornitore si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all'esecuzione del presente Contratto, se non previo accordo con IPZS sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Legge sulla Privacy") in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione cessazione ed interpretazione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 23

Codice Etico

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") e del codice etico (di seguito, il "Codice") dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Istituto.

Tanto premesso il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:

- 1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima IPZS a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 24

Legge applicabile

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 25

Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Roma, lì __/__/201__

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 3 (Oggetto del contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Corrispettivi); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 12 (Responsabilità); Articolo 13 (Risoluzione e Recesso); Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Codice Etico).

Roma, lì __/__/201__

Il Fornitore

ALLEGATI

“1” (Capitolato Tecnico)

“2” (Offerta Economica del Fornitore)

“3” (Condizioni Generali)

“4” (Fideiussione)